



## REGOLAMENTO del PRESTITO SOCIALE

### ART. 1

- a) La cooperativa MAG4 è una cooperativa che svolge attività finanziaria rivolgendosi in modo esclusivo alle realtà socie. Tale attività non configura attività riservata ai sensi dell'art. 106 comma 1 e 3 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), dell'art. 1, lett. E del Decreto Ministeriale n. 53 e della Circolare di Banca d'Italia n. 229, Tit. IX, Cap. 2, Sez.VII e successive modifiche
- b) per le cooperative non finanziarie esiste la possibilità di raccogliere risparmio all'interno della propria base sociale a mezzo di libretti di deposito remunerati, come ancora stabilito dalla L. 59/92, dalla delibera del C.I.C.R.: 19/07/2005 e dalle istruzioni della Banca d'Italia del 12/12/94 e del 28/6/95 e relative disposizioni attuative (cfr. Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche G.U. n. 271 del 19/11/2016 n..271 Titolo IX Capitolo 2 Sezione VII e successive modifiche). Tale possibilità è invece negata alla cooperative finanziarie; ai sensi della sezione IV delle istruzioni della Banca d'Italia sopracitate il gruppo di appartenenza è definito come costituito da cooperative, da società, da associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici e solidaristici, e/o dalle loro controllate, (purché in ogni caso socie della cooperativa), e la complessiva operatività della cooperativa sarà dedicata, in via prevalente, ai rapporti con il gruppo di appartenenza.: l'attuale situazione delle cooperative socie della MAG 4 Piemonte configura esattamente tale schema legislativo.
- d) le medesime istruzioni specificano inoltre che "non è sottoposta ad alcun vincolo" la raccolta di risparmio effettuata dalla cooperativa finanziaria tra le cooperative del suo "Gruppo"; Tale operatività non si configura come operatività nei confronti del pubblico.

### ART. 2

Il presente Regolamento, modificato dall'Assemblea dei Soci in data 11/12/2018 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, sostituendo il precedente Regolamento approvato in data 26/06/2018 e si riterrà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), non lo modificherà. Qualora almeno 15 Soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente Regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il C.d.A. ha l'obbligo di prenderne in esame la richiesta e di ridiscutere il Regolamento in Assemblea. E' fatto salvo qualunque altro regolamento interno approvato ulteriormente nel frattempo o Regolamento interno ulteriormente nel frattempo o che sarà approvato in futuro e che verta su altri argomenti.

### ART. 3

I depositi dei soci si configurano, dal punto di vista giuridico/statutario, come prestiti sociali. Sotto il profilo politico e culturale invece essi si qualificano come risparmio autogestito e finalizzato. Due sono pertanto le connotazioni peculiari che caratterizzano l'identità finanziaria della proposta MAG4 Piemonte:

- 1) L'autogestione del risparmio (i soci si riappropriano di fatto del valore economico del proprio risparmio decidendone la destinazione d'uso);
- 2) Il suo particolare utilizzo (esso viene infatti destinato a soggetti in cui si ravvisino determinati valori sociali).

La raccolta dei prestiti non può avvenire con strumenti 'a vista' ne essere collegata ad emissione o gestione di mezzi di pagamento.

### ART. 4

I termini di preavviso che i Soci devono utilizzare per effettuare prelievi dai propri libretti di risparmio aperti presso MAG 4 sono i seguenti:

<i>Importo</i>	<i>Tempo di preavviso</i>
Sotto i 25.0000	sette giorni lavorativi
Fra i 25.000 e i 50.0000	20 giorni lavorativi
per importi superiori ad € 50.000,00	è necessaria una programmazione della restituzione del prestito da concordare con MAG 4, in base alle esigenze del settore finanziamenti e della disponibilità di liquidità

I libretti sopra i 20.000 si intendono liberi fino a tale cifra, mentre la parte eccedente si intende vincolata per un anno, se non sarà comunicata un'esigenza contraria da parte della realtà socia entro il 31/12 dell'anno precedente.

### ART. 05

E' possibile lanciare campagne di raccolta tra soci, finalizzate ad investimenti mirati e con particolari obiettivi. Il C.d.A. valuta caso per caso e stabilisce i tassi sia attivi che passivi, concordabili con l'entità oggetto del finanziamento.

### ART. 06

Nel rispetto della normativa di legge vigente e fatte salve le disposizioni regolamentari già approvate dall'assemblea, la raccolta di



risparmio della Cooperativa MAG 4 Piemonte è libera.

I tassi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e avranno una composizione modulare tenendo conto delle caratteristiche della realtà sociale, della promozione effettuata per la finanza etica e dell'ammontare del libretto vincolato per almeno un anno.

La liquidazione degli interessi verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi potranno essere ritirati o capitalizzati.

Gli interessi sui versamenti sono conteggiati con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

Annualmente verrà inviata ad ogni socio prestatore una comunicazione dettagliata in merito allo svolgimento del rapporto, contenente tutti i particolari necessari alla comprensione del rapporto stesso.

#### **Art. 07**

Per la raccolta di prestiti sociali dovrà essere stipulato per ogni socio prestatore un apposito contratto scritto in duplice copia, di cui un esemplare sarà poi restituito al socio. Il contratto dovrà indicare tutte le condizioni praticate. Deve inoltre riportare espressamente la possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse ed ogni altra condizione praticata con clausole approvate specificamente dal socio.

#### **Art. 08**

Il C.d.A. della Cooperativa potrà variare i tassi di interesse dandone comunicazione preventiva ai soci prestatori mediante lettera semplice (anche a mezzo di eventuali bollettini interni inviati a tutti i soci). I contratti che contemplano un tasso di interesse superiore a quello deliberato possono essere rescissi senza penalità entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, fatto salvo le tempistiche previste di cui all'articolo 04. I relativi prestiti dovranno essere restituiti alle vigenti condizioni contrattuali.

Approvato nell'Assemblea 11/12/2018